

Contratto integrativo regionale annuale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2010/2011

Il giorno 30 settembre 2010, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa regionale annuale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2010/2011

LE PARTI

Visto il d.lgs. 16/4/1994 n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15/3/1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto il d.lgs. 30/3/2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il d.p.r. 14/1/2009, n.17, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il c.c.n.l. del comparto Scuola, sottoscritto il 29/11/2007, con particolare riferimento all'art.4, comma 3, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa regionale annuale, e agli artt. 48-50 e 63-71, concernenti la formazione del personale;

Vista l'Intesa Nazionale del 20/7/2004, così come integrata dalla successiva Intesa 19/11/2004 nonché dall'Intesa 15/5/2007, con la quale si è delineato il sistema della formazione continua del personale ATA in servizio, l'Accordo Nazionale 20-10-2008 sulla prima posizione economica prevista dall'art. 50 comma 3 del CCNL 29 novembre 2007 così come novellato dalla sequenza contrattuale del 25 giugno 2008, l'Accordo Nazionale 12 marzo 2009 sulla seconda posizione economica e il CCNI 3 dicembre 2009 sulla mobilità professionale verticale;

Vista la legge 18/12/1997, n.440, istitutiva del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il d.p.r. 8/3/1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15/3/1997, n.59;

Vista l'Intesa Nazionale sottoscritta l'8.3.2010, con la quale le parti hanno convenuto che l'utilizzazione dei fondi assegnati dalla legge 440 del 1997 per l'esercizio finanziario 2009 per la formazione del personale scolastico e utilizzabili, ai sensi della legge 167 del 24.11.2009, nell'e.f. 2010 deve avvenire nell'ambito della finalità ed obiettivi stabiliti all'art. 2 del CCNI del 6.7.2009;

Vista la nota 8221 del 13.9.2010 dell'Ufficio 2° dell'USR Puglia, recante lo stanziamento definitivo per le iniziative di formazione relative all'anno scolastico 2010-11 pari a € **565.445,14** rinveniente per la quota di € **481.502,14** dai piani gestionali del bilancio dell'USR per l'e.f. 2010 e per la quota di € **83.943,00** dalle risorse per l'e.f. 2009 dalla legge 18.12.1997 n. 440 ;

Vista la nota 8222 del 13.9.2010 dell'Ufficio 2° dell'USR Puglia, recante lo stanziamento definitivo per le iniziative di formazione dei docenti di sostegno relative all'a.s. 2010/2011 è pari ad € **172.718,59**, distinto per ciascun grado di istruzione.

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 14/7/2010, concernente la formazione del personale docente e ATA per l'a.s. 2010/2011;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità del presente accordo. Principi generali.

1. Il presente accordo mira a definire i criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento in servizio del personale docente e ATA, limitatamente all'a.s. 2010/2011. L'accordo si applica al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Le parti concordano nell'attribuire un valore strategico alle attività di formazione del personale della scuola, quale occasione di crescita professionale offerta a tutti gli operatori e di sostegno all'innovazione e alla qualificazione del sistema scolastico, nella delicata fase di consolidamento del processo di autonomia scolastica e di transizione verso il nuovo assetto ordinamentale.
3. In tale prospettiva, l'Ufficio Scolastico Regionale svolge un'azione di coordinamento e promozione delle attività di formazione, sulla base delle indicazioni nazionali, arricchite da un'analisi dei bisogni formativi rappresentati dagli operatori scolastici e dalle scuole, così da superare la logica della settorialità, dell'episodicità e dell'occasionalità, per assumere invece la connotazione di una **formazione continua ed organica**.
4. Per realizzare tale obiettivo, le parti concordano sulla necessità di individuare nelle istituzioni scolastiche ed educative (singole, in rete o consorziate) il luogo privilegiato per progettare e realizzare le iniziative di formazione e aggiornamento del personale, attraverso l'elaborazione del Piano annuale di cui all'art.66 c.c.n.l. 29/11/2007 e, relativamente al personale ATA, nell'ambito del Piano di formazione predisposto dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, la cui formulazione dovrà tener conto, in stretta coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, del contratto collettivo nazionale integrativo sulla formazione e dovrà essere armonizzato con le analoghe iniziative promosse dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Scolastica.
5. Per portare a compimento tale disegno organizzativo è, ovviamente, necessario che le istituzioni scolastiche ed educative diventino, per tutto il personale, **laboratori di sviluppo professionale**, con particolare attenzione al potenziamento dei processi di autoformazione, all'avvio di progetti di ricerca-azione e alla formazione a distanza, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
6. Nella predisposizione dei contenuti formativi saranno promosse collaborazioni con Ansas (ex Indire) e sue articolazioni territoriali, Invalsi, Università, Enti di ricerca, Soggetti e Associazioni accreditati e qualificati, singole scuole o reti di scuole. Sarà, altresì, sviluppata, nell'ambito della programmazione scolastica regionale, ogni utile collaborazione con le Regioni e gli Enti territoriali su specifici profili di interesse locale.

ART. 2 - Fruizione del diritto alla formazione.

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un **diritto** per tutto il personale, al quale occorre garantire pari opportunità di fruizione di tale diritto, anche adottando opportune modalità di rotazione e secondo le modalità richiamate nell'art.64 c.c.n.l. 29/11/2007, oltre che un **dovere** per l'Amministrazione.
2. Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dagli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nonché dalle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, è **considerato in servizio a tutti gli effetti**. Al medesimo personale spetta, ricorrendone le condizioni, il rimborso delle spese di viaggio.
3. Il personale ATA può partecipare, in qualità di formatore e/o corsista, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato

secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.

4. Il personale docente ha diritto ad usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico, per partecipare ad iniziative di formazione. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, i docenti di strumento musicale e di materie artistiche.

5. Il dirigente scolastico assicura e facilita, in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 giorni.

6. Le stesse opportunità di cui ai precedenti commi 4 e 5 devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di 5 giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.

7. A livello di singola scuola, il dirigente scolastico è tenuto a fornire l'informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'art.6 c.c.n.l. 29/11/2007.

ART. 3 - Obiettivi formativi.

1. Al fine di promuovere un effettivo miglioramento ed un'efficace crescita professionale del personale docente e ATA sono previste iniziative di formazione da destinare a tutti i profili professionali del personale della scuola, con particolare riferimento agli interventi indicati nell'art.2 del c.c.n.l. 14/7/2010, di seguito indicati:

Obblighi contrattuali

In relazione ai processi d'innovazione sono previsti interventi formativi per:

- a) la formazione in ingresso per il personale docente e ATA neo assunto;
- b) iniziative di formazione per il personale ATA inquadrato nell'Intesa 20/7/2004 (così come integrata dalla successiva Intesa 19/11/2004 nonché dall'Intesa 15/5/2007) ed ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 c.c.n.l. 29/11/2007, così come novellati dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 ex art. 62 del CCNL 29.11.2007 ;
- c) percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale, da realizzare in relazione al vigente c.c.n.l., previo confronto con le OO.SS. di categoria.

Processi di innovazione e finalità definite da specifiche norme di legge

In relazione ai processi d'innovazione sono previsti interventi formativi a sostegno dei processi di ricerca didattica delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo del sistema scolastico, l'incremento della qualità del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti per il sistema d'istruzione. I suddetti interventi attengono in particolare a:

- a) rielaborazione dei curricoli nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo;
- b) attuazione dell'obbligo di istruzione nel biennio della secondaria di 2° grado;
- c) applicazione delle disposizioni in materia di esami di Stato;
- d) supporto all'alta formazione tecnica e professionale (IFTS e ITS) e all'istruzione degli adulti, con particolare riferimento alla dimensione orientativa, nonché al processo di riforma del 2° ciclo di istruzione;
- e) miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell'obbligo di istruzione (matematica, scienze ed educazione linguistica);
- f) aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16/12/1985 n.751;
- g) iniziative specifiche destinate al personale in servizio all'estero.

Iniziative sostenute da finanziamenti provenienti da specifiche disposizioni normative

Rientrano nel presente contratto integrativo regionale annuale le forme e le modalità di utilizzo di finanziamenti specificatamente previsti per le seguenti iniziative:

- a) integrazione degli alunni diversamente abili;
- b) miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- c) completamento dei percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
- d) formazione per il personale delle scuole situate in aree a rischio o a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi, nonché nelle scuole ospedaliere e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari;
- e) sviluppo delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica.

Potenziamento dell'offerta di formazione

In relazione al potenziamento dell'offerta di formazione sono previsti interventi formativi per:

- a) l'aggiornamento delle competenze professionali in relazione all'evoluzione degli apprendimenti disciplinari (nel cui ambito rileva la previsione del nuovo insegnamento "Cittadinanza e Costituzione") ed alle innovazioni metodologiche (nel cui ambito rileva la promozione di competenze in tema di valutazione), con particolare riferimento all'uso di strumenti per la formazione ed alla valorizzazione delle pratiche di ricerca-azione;
- b) promozione di attività di orientamento finalizzate a far acquisire agli studenti la consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi, rapportati alle opportunità di studio, ricerca e lavoro per perseguire anche il recupero delle carenze di apprendimento e la valorizzazione delle eccellenze;
- c) diffusione della pratica musicale come fattore educativo dei giovani;
- d) sostegno del personale docente ed ATA nella promozione dell'acquisizione, da parte degli studenti, di corretti stili di vita, con riferimento ad iniziative finalizzate a:
 - educazione alla legalità e contrasto al bullismo;
 - superamento di nuove forme di razzismo, xenofobia e antisemitismo;
 - educazione ad una corretta alimentazione;
 - educazione sportiva, con particolare riferimento agli sport meno praticati ed alla lotta contro la violenza nello sport ed il doping;
 - educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) formazione del personale ATA inquadrato nel profilo professionale di collaboratore scolastico, anche per l'assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili.

2. Per la quota riservata alle istituzioni scolastiche, la concreta individuazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle suindicate priorità nazionali è rimessa alle scelte delle singole scuole autonome, attraverso il Piano annuale di cui all'art.66 c.c.n.l. 29/11/2007 e, relativamente al personale ATA, nell'ambito del Piano di formazione predisposto dal direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il Piano annuale potrà anche prevedere **iniziative realizzate in autoaggiornamento**, individuale o in gruppo di lavoro, purchè l'attività sia inserita nel piano annuale deliberato dall'istituzione scolastica.

3. La quota di finanziamento destinata all'Ufficio Scolastico Regionale, oltre a concorrere al perseguimento degli obiettivi formativi prioritari, come sopra indicati, sarà utilizzata anche per lo svolgimento di autonome azioni, secondo l'ambito di competenza e in relazione alle medesime finalità generali, tenuto anche conto delle indicazioni provenienti dall'Osservatorio Regionale di cui al successivo art.4.

ART. 4 - Coordinamento delle attività di formazione.

1. Al fine di supportare adeguatamente i processi di innovazione in atto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia adotterà modalità organizzative intese, da un lato, a garantire la necessaria uniformità di indirizzo e i necessari profili di qualità degli interventi formativi, dall'altro, a favorire lo sviluppo dell'autonoma progettualità delle scuole, anche associate in rete o consorziate.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Direzione Scolastica Regionale verrà istituito un **Osservatorio Regionale** a composizione paritetica, formato da cinque rappresentanti dell'amministrazione (tra cui uno con funzioni di presidente) e cinque delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. L'Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, svolgerà funzioni di consulenza e supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale, anche in cooperazione con altre realtà locali, in materia di:

- informazione sulle opportunità di sviluppo professionale esistenti a livello territoriale, con l'utilizzo delle pagine web dei siti dell'Amministrazione o di altri comunque disponibili;
- diffusione e rispetto degli standard per la qualità della formazione;
- relazione con le istituzioni universitarie, con l'ANSAS, con le associazioni professionali e/o disciplinari presenti sul territorio o con i soggetti accreditati e/o qualificati;
- coordinamento delle attività di monitoraggio, documentazione e disseminazione dei risultati;
- ogni altra materia, sempre riferita alla formazione ed aggiornamento del personale scolastico, che il Direttore Generale dell'USR Puglia riterrà di sottoporre al suo esame, con particolare riferimento alla ridefinizione dei Centri Risorse di cui al successivo comma 3.

Tale organismo si raccorderà, oltre che con l'Ufficio IV dell'Ufficio Scolastico Regionale e con le articolazioni territoriali di quest'ultimo, anche con il personale scolastico comandato ai sensi dell'art.26 Legge 23/12/1998 n.448 e con altri gruppi di lavoro operanti a livello territoriale.

3. Per la concreta attuazione degli indirizzi programmatici enunciati nel precedente 1° comma, ci si dovrà avvalere, di norma, dei **Centri Risorse di servizi professionali** per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, istituiti con d.d. n.3355 dell'8/4/2003, fatte salve le modifiche che dovessero eventualmente essere apportate a seguito della ridefinizione di cui al precedente comma. Circa i compiti e le modalità di funzionamento dei predetti Centri Risorse, si rinvia all'art.5, commi 3, 4 e 5 del c.i.r. sulla formazione del 22/11/2002 e al citato d.d. n.3355 dell'8/4/2003, che qui si intendono integralmente richiamati.

4. Sulla base dei dati forniti dall'organismo di cui al precedente comma 2, le parti valuteranno annualmente gli esiti delle varie attività di formazione.

ART. 5 - Finanziamento delle attività di formazione.

1. Le parti prendono atto di quanto rappresentato nella nota n. 8221 del 13.9.2010 dell'Ufficio 2° dell'USR e cioè che il finanziamento per le iniziative di formazione del personale scolastico relative all'a.s. 2010/2011 è pari ad **€ 565.445,14**, rinvenienti per la quota di **€ 481.502,14** da piani gestionali del bilancio dell'USR per l'e.f. 2010, distinti in relazione ai diversi gradi di istruzione, e per la quota di **€ 83.943,00** dalle risorse destinate per l'e.f. 2009 allo stesso scopo dalla l. 18.12.1997 n. 440 secondo l'intesa nazionale sottoscritta l'8.3.2010.

Della somma complessivamente disponibile, tenuto conto dei parametri indicati nell'art.4 del c.c.n.i. 14/7/2010, il 90%, pari a **€ 508.900,63**, sarà ripartito tra le istituzioni scolastiche, distintamente per ciascun grado di istruzione, in base al numero degli addetti; il restante 10%, pari a **€ 56.544,51**, sarà riservato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per far fronte alle attività di formazione di carattere obbligatorio.

Della somma riservata all'USR Puglia, una quota pari a **€ 13.547,993** sarà riservata alla formazione in servizio dei docenti di religione cattolica, giusta la previsione di cui alle note ministeriali AOODGPER/1094 del 29/1/2009 e AOODGPER/4970 del 12/5/2010, che qui si intendono integralmente richiamate.

Dei piani di riparto, riferiti alle singole istituzioni scolastiche, saranno informate anche le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

2. Alla somma indicata nel precedente comma 1 andranno aggiunte le risorse che, relativamente all'E.F. 2010, l'annuale direttiva sugli interventi finanziati dalla legge 440/97 destinerà espressamente alle attività di formazione del personale della scuola, che formeranno oggetto di specifica intesa con le OO.SS. di categoria, nonché tutte le altre risorse finanziarie a tal fine disponibili e le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.

3. Le somme destinate alla formazione, non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo, con la stessa destinazione, ed andranno ad incrementare le disponibilità complessive.

4. Relativamente agli **standard organizzativi e di costo**, le parti concordano di dover fare riferimento agli standard di carattere generale indicati nell'art.11, commi 2 e 3, c.c.n.i. 31/8/1999 e a quelli individuati nell'apposita Intesa Nazionale sottoscritta in data 19/1/2000, che qui si intendono integralmente richiamati.

ART. 6 - I soggetti che offrono formazione.

1. A norma dell'art.67 c.c.n.l. 29/11/2007, il sistema di offerta delle attività di formazione comprende:

- a) **soggetti istituzionalmente qualificati** per la formazione (Università, consorzi universitari e interuniversitari, Ansas e sue articolazioni territoriali, istituti pubblici di ricerca);
- b) **soggetti considerati qualificati** dal MIUR sulla base di un esame dei requisiti posseduti (associazioni professionali e disciplinari);
- c) **soggetti accreditati** dal MIUR sulla base dei requisiti indicati nella direttiva ministeriale n. 90 del 1°.12.2003;
- d) **altri soggetti** con i quali l'Amministrazione abbia sottoscritto apposite convenzioni;
- e) **istituzioni scolastiche**, singole o in rete e/o in consorzio, in possesso di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

2. Per quanto, in particolare, concerne i soggetti accreditati e/o qualificati, si fa riferimento agli elenchi, periodicamente aggiornati, predisposti dall'Amministrazione Centrale in esito alle apposite procedure.

ART. 7 - Disciplina di particolari iniziative di formazione.

Formazione docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili

Le parti prendono atto di quanto rappresentato nella nota n. 8222 del 13.9.2010 dell'Ufficio 2° dell'USR Puglia e cioè che il finanziamento per le iniziative di formazione dei docenti di sostegno relative all'a.s. 2010/2011 è pari ad **€ 172.718,59**, distinto per ciascun grado di istruzione.

Relativamente a tale somma, tenendo conto dei parametri indicati nell'art.4 del c.c.n.i. 14/7/2010, le parti concordano circa le seguenti modalità di utilizzazione:

- **€ 17.271,86**, pari al 10%, da riservare all'USR Puglia per azioni perequative;
- **€ 16.000,00** da destinare in parti uguali a ciascuna delle 16 Scuole Polo per le attività di integrazione dei soggetti diversamente abili funzionanti in ambito regionale, per le proprie esigenze di funzionamento;
- **€ 139.446,73**, da assegnare alle medesime 16 Scuole Polo, in misura proporzionale al numero dei docenti di sostegno in servizio nei rispettivi ambiti territoriali, distintamente per ciascun grado di istruzione, per attuare iniziative di formazione.

Formazione per il personale ATA

1. Relativamente al personale ATA, le parti prendono atto che l'art.3, comma 3 del c.c.n.i. 14/7/2010 prevede che sui capitoli di spesa degli Uffici Scolastici Regionali istituiti per "*Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA*" grava la quota delle spese relative alla formazione connessa al conferimento delle posizioni economiche ex art.50, 2° e 3° comma c.c.n.l. 29/11/2007, nonché alla mobilità professionale ex art.48 del medesimo c.c.n.l.

2. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto della necessità di una preventiva ricognizione delle attività già portate a compimento ovvero in corso di svolgimento, le parti concordano circa il rinvio ad un momento successivo della contrattazione integrativa regionale concernente gli aspetti indicati nel precedente comma 1,

che tenga conto della situazione esistente all'1.9.2010, oltre che di eventuali, successive indicazioni nazionali.

ART. 8 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nelle disposizioni richiamate in Premessa e nelle altre disposizioni vigenti in materia al momento di attuazione delle singole iniziative.

2. A norma dell'art.48 d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

f.to Ruggiero Francavilla	Dirigente Ufficio III e V USR Puglia
f.to Corrado Nappi	Dirigente Ufficio IV USR Puglia
f.to Rocco Palmisano	Funzionario esperto USR Puglia

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L. - F.L.C.	f.to Peluso
C.I.S.L. - Scuola	f.to Maiorano - Grosso
U.I.L. - Scuola	f.to Verga
S.N.A.L.S. - CONFISAL	f.to De Bernardo - Masciale
GILDA - UNAMS	f.to Capacchione